REGOLAMENTO (CEE) N. 2311/76 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 1976

che sospende temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli destinati essenzialmente all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/74 [2], in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la siccità del 1976 ha provocato una sensibile riduzione dell'offerta comunitaria di taluni prodotti solitamente destinati all'alimentazione degli animali ; che tale situazione ha avuto per conseguenza di aumentare il fabbisogno di prodotti di sostituzione destinati all'alimentazione degli animali o all'incorporazione in alimenti composti ; che sul mercato comunitario di questi prodotti ne è risultato un aumento dei prezzi che grava fortemente sui costi di produzione e che indirettamente rischia di provocare aumenti del costo della vita ;

considerando che per evitare tali conseguenze e per migliorare l'approvvigionamento del mercato della Comunità di tali prodotti è indispensabile sospendere totalmente e temporaneamente i dazi della tariffa doganale comune per tali prodotti ;

considerando che il carattere improvviso degli avvenimenti cui la Comunità deve far fronte, l'urgenza e il carattere temporaneo delle misure da adottare, e l'assenza, nella regolamentazione relativa all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti enumerati nell'allegato II del trattato, di disposizioni che consentano di far fronte a tali situazioni con tutta la diligenza necessaria possono giustificare l'applicazione, a titolo eccezionale, dell'articolo 103 del trattato, con riserva di inserire ulteriormente tale misura nel quadro della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 marzo 1977, sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti che figurano in allegato.

Articolo 2

Le misure che devono essere prese conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, dell'Atto di adesione per i prodotti elencati in allegato nonché, se del caso, le modalità d'applicazione del presente regolamento vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE [3].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. van der STOEL

[1] GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
[2] GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
[3] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :
	B. altri :
	I. Piselli, ceci e fagioli
	II. Lenticchie
	III. non nominati
07.06	Radici di manioca, d'arrow-root e di saelp, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago :
	B. altri
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove :
	A. Carrube
12.10	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio ; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio :
	A. Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :
	B. di legumi
23.06	Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove :
	B. non nominati
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :
	A. Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini
	C. non nominati